



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	593
DATA	06/11/2023

OGGETTO :

**SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA (G.E.V.).
ACQUISTO SCARPONI PER N° 2 NUOVE G.E.V. DELL'ENTE.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ARTICOLO 192 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.**

**PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER
ACQUISIZIONE DI FORNITURA DI IMPORTO INFERIORE AD
€ 5.000,00.**

CIG: ZD83D0FE1B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 34 in data 19.12.2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2023/2025;
- con deliberazione assembleare n. 35 in data 19.12.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023/2025;
- con Decreto del Presidente n. 1/2023 in data 09.01.2023 prot. 111, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2023;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 09.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

VISTA la Legge Regionale 28.02.2005 n° 9 recante "Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" e s.m.i. e atteso che:

- la Comunità Montana, anche nelle proprie funzioni di Ente gestore del Parco dell'Adamello, è Ente organizzatore del Servizio di Vigilanza Ecologica
- la relativa responsabilità gestionale è attribuita al Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale lombarda n° IX/1951 del 6 luglio 2011 con la quale si definiscono le caratteristiche dei capi di abbigliamento delle Guardie Ecologiche Volontarie (d'ora in avanti GEV) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) della L.R. 9/2005 e s.m.i.;

CONSIDERATO che nel 2022 sono entrate in servizio n. 2 nuove GEV e che le stesse non sono mai state dotate di scarponi, indispensabili per l'espletamento del servizio in zone di montagna;

RITENUTO pertanto di provvedere all'acquisto di tale strumento di lavoro da assegnare alle GEV interessate e di rivolgersi a ditta specializzata;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

DATO ATTO che la fornitura da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mercati elettronici ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

VISTA la Determinazione n° 86 in data 19.03.2018 con la quale, previa gara informale art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 tramite piattaforma sintel (sistema di intermediazione telematica regione lombardia), venivano acquistati gli scarponi per le GEV in servizio, modello "CRISPI FALKON EVO GTX oliva 2018", aventi le caratteristiche predefinite nella D.g.r. 6 luglio 2011 - n. IX/1951 di Regione Lombardia "Definizione delle caratteristiche dei capi di abbigliamento delle guardie ecologiche volontarie" presso la ditta GNARO Srl di Bienno;

RITENUTO opportuno avvalersi della stessa Ditta che ha in passato fornito gli scarponi in oggetto e ciò in ragione della soddisfazione delle GEV in servizio relativamente alla qualità del prodotto fornito e della necessità di uniformare le dotazioni tra i diversi volontari anche al fine di avere una omogeneità di aspetto dello stesso prodotto, per l'acquisto di n° 2 paia di scarponi modello "CRISPI FALKON EVO GTX oliva 2018" per le due nuove GEV dell'Ente, entrate in servizio nel 2022 e che non sono mai state dotate di tale accessorio;

SENTITA a tal proposito la ditta, che ha confermato la propria disponibilità a fornire n° 2 paia di scarponi dello stesso modello e con le stesse caratteristiche di quelli acquistati nel 2018, con la rispondenza dei canoni imposti da Regione Lombardia per l'abbigliamento delle Guardie Ecologiche Volontarie;

VISTO il preventivo in data 30.10.2023, fornito dalla Ditta Gnaro Srl di Bienno (Protocollo CMVC n° 11776 in data 30.10.2023) per la fornitura di n° 2 paia di

scarponi "CRISPI FALKON EVO GTX oliva 2018" al prezzo unitario di € 142,965 per una spesa complessiva di € 285,93 IVA inclusa;

ATTESO:

- che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di completare l'acquisto quanto prima al fine di dotare le nuove n. 2 GEV di un paio di scarponi cadauno per l'espletamento del servizio cui le stesse sono dedicate;

CONSIDERATO che:

- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di indagini di mercato informali precedentemente espletate
- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura l'esecuzione delle prestazioni;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC emesso in data 17.07.2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente Determinazione a contrattare, indicando quanto segue:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è **ZD83D0FE1B**;

ACQUISITA la necessaria concertazione, in merito all'imputazione della spesa, con il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, essendo assegnato al medesimo nel Piano Esecutivo di Gestione 2023 il capitolo di spesa interessato;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il regolamento dell'Ente sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il regolamento dell'Ente sui controlli interni;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di provvedere, per le ragioni specificate in premessa e qui approvate, all'acquisto di n. 2 paia di scarponi modello "CRISPI FALKON EVO GTX oliva 2018" per le due nuove Guardie Ecologiche Volontarie dell'Ente, entrate in servizio nel 2022 e mai dotate di tale accessorio, aventi le caratteristiche predefinite nel D.g.r. 6 luglio 2011 - n. IX/1951 di Regione Lombardia "Definizione delle caratteristiche dei capi di abbigliamento delle guardie ecologiche volontarie" presso la ditta GNARO SRL, con sede in Bienno - Via Cavalier F.A. Morandini, 12, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023;

- 3) di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
- fine da perseguire:** con l'appalto e il conseguente contratto si intende provvedere all'acquisto di n° 2 paia di scarponi modello "CRISPI FALKON EVO GTX oliva" per le due nuove GEV dell'Ente, entrate in servizio nel 2022 e che non sono mai state dotate di tale accessorio;
 - oggetto del contratto:** esecuzione della fornitura di cui al punto a)
 - forma del contratto:** scrittura privata con scambio di corrispondenza
 - clausole essenziali:**
 - termine esecuzione: 30.11.2023
 - pagamento: a fornitura eseguita
 - per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento al preventivo di spesa del soggetto fornitore, alla corrispondenza fra le parti, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia;
 - modalità di scelta del contraente:** procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per le ragioni sopra esplicitate;

- 4) di prendere atto che la fornitura prevede l'acquisto di n° 2 paia di scarponi "CRISPI FALKON EVO GTX oliva 2018" al prezzo di € 142,965 cadauno, IVA 22% compresa, per una spesa complessiva a carico dell'Ente di € 285,93;

- 5) di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come da prospetto che segue:

Missione	09	Programma	05	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	0905103
Creditore				GNARO SRL					
Codice fiscale				01586720177					
Oggetto/Causale				Acquisto n° 2 paia di scarponi per GEV					
Importo				285,93					

- 6) di imputare la spesa di € 285,93 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2023	1.03.01.02.999	1061/0 Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica - Beni e materiali di consumo	285,93

- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 8) di liquidare e pagare il corrispettivo spettante alla ditta incaricata a fornitura eseguita e verificata e a produzione di regolare fattura;
- 9) di dare atto che è stata acquisita la necessaria concertazione, in merito all'imputazione della spesa, con il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, essendo assegnato al medesimo, nel Piano Esecutivo di Gestione 2022, il capitolo di spesa interessato;

- 10) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 11) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente Determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. (art. 37);
- 13) di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Guido Pietro Calvi, Responsabile del Servizio Parco dell'Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente;
- 14) di trasmettere, per quanto di competenza, la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa ed al Responsabile di Segreteria per la pubblicazione del presente atto;
- 15) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.